



1950 > 2020

PRESENTI NEL FUTURO. DA 70 ANNI.

UNIONE ITALIANA DEL LAVORO

IL SEGRETARIO GENERALE

Data: 3 marzo 2020

Prot.:1774/2020

Oggetto: Nota UIL Sull'Atto del Governo n. 153

Alla Presidenza
Commissioni 11a e 12a Senato
Comm12A@senato.it

In relazione all'Audizione prevista per il 27 febbraio u.s. e successivamente annullata, inviamo le seguenti nostre considerazioni:.

“In data 20 gennaio 2020, alle ore 12:00, presso la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali – Divisione III - Ministero del Lavoro, Via Fornovo 8 in Roma, ha avuto luogo un incontro per la consultazione delle Parti Sociali in merito allo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2017/2398/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

*Sull'Art. 1 del previsto Decreto che prevede la modifica all'articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 **riteniamo positiva** la sostituzione del comma 6 con il nuovo articolo che da “opportunità al medico competente di segnalare al lavoratore la necessità di proseguire la sorveglianza sanitaria anche al termine dell'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del medesimo, anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa”.*

Come è noto, l'esposizione a determinati agenti cancerogeni e mutageni, molti già noti e molti altri ancora in fase di studio per quanto riguarda l'impatto sulla salute dei lavoratori, può rivelarsi anche dopo anni dal periodo di esposizione diretta. Riteniamo perciò la segnalazione del Medico Competente al lavoratore interessato, sulla necessità di proseguire indagini sanitarie, una buona norma in campo di protezione della salute.

ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE INTERNAZIONALE DEI SINDACATI (CSI) E ALLA CONFEDERAZIONE EUROPEA DEI SINDACATI (CES)

SEDE NAZIONALE
VIA LUCULLO, 6 - 00187 ROMA
CENTRALINO +39 06 47531
DIRETTO 06 4753210 / 275 / 276 Fax 06 4753295
E-MAIL: segreteria generale@uil.it
PEC: segreteria generale@pecert.uil.it
SITO WEB: www.uil.it

SEDE EUROPEA
INTERNATIONAL TRADE UNION HOUSE
BOULEVARD ROI ALBERT II, 5
B-1210 BRUXELLES
TELEFONO +32 (0) 2 21 83 055
E-MAIL: bruxelles@uil.it

Sull'Art. 2, che riguarda le "modifiche agli allegati XLII e XLIII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81", l'aggiornamento degli stessi è stato illustrato nel corso della riunione con le Parti Sociali e dibattuto.

Consideriamo positivo l'inserimento del punto 6 dell'allegato XLII, riguardante i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.

In merito al "procedimento di lavorazione" riteniamo sarebbe stata opportuna una definizione che delineasse quale tipo di attività si possa intendere con questa definizione (ad. es.: attività che comporti "la manipolazione di polvere di silice sia quando entra nello scenario lavorativo in quanto tale, sia quando questa sia stata prodotta all'azione di frantumazione, levigazione, lucidatura e simili").

Positivo il recepimento dei "valori limite di esposizione professionale della Direttiva 2017/2398/CE nell'allegato XLIII".

Sulla polvere di silice cristallina respirabile recepita con un valore limite di 0,1, valore che sappiamo essere in discussione in Commissione Europea, avremmo però suggerito un periodo di osservazione di 12/18 mesi in attesa appunto delle prossime decisioni della Commissione, così da poter permettere alle aziende, in particolare piccole e medie che potrebbero non poter coprire immediatamente i costi degli adeguamenti dei macchinari ai nuovi valori stabiliti, subendo peraltro un disagio che andrebbe poi a carico dei lavoratori, un periodo di rinnovo diluito nel tempo."

Distinti saluti.

(Carmelo Barbagallo)

